

Responsabilità solidale del cessionario

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 11 Maggio 2022

In tema di **responsabilità solidale del cessionario**, il Fisco ha l'onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative all'**omesso versamento dell'Iva** da parte del cedente e all'**inferiorità al valore di mercato** del prezzo praticato.

Non è previsto, invece, che sia fornita la **prova della consapevolezza del cessionario** della **pregressa frode perpetrata dal cedente**.

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti principi in tema di responsabilità solidale del cessionario, ex art. 60 bis del Dpr 633/72.

Un caso di responsabilità solidale del cessionario: evasione IVA su commercio intracomunitario di auto

Nel caso di specie, in esito ad una verifica, da cui risultava l'effettuazione, negli acquisti di vetture da fornitori unionali, di operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una complessa frode carosello, era stata emessa cartella di pagamento, per Iva anno 2006, a carico della cessionaria delle vetture oggetto del controllo, in qualità di coobbligata solidale, ex art. 60 bis DPR n. 633 del 1972.

Il ricorso al contribuente, che aveva eccepito l'illegittimità della cartella, la carenza dei presupposti per la responsabilità solidale e il difetto di consapevolezza della frode fiscale, era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale.

La Commissione Tributaria Regionale confermava poi

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento